

Assemblea degli Azionisti
del 23 aprile 2013 (I convocazione)
e del 24 aprile 2013 (II convocazione)

Relazioni illustrative degli Amministratori

MONDADORI

Assemblea degli Azionisti
del 23 aprile 2013 (I convocazione)
e del 24 aprile 2013 (II convocazione)

Relazioni illustrative degli Amministratori

Ai sensi dell'articolo 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e degli articoli 72, 73 e 84-ter del Regolamento Emittenti Consob adottato con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche

MONDADORI

**Assemblea degli Azionisti
del 23 aprile 2013 (I convocazione)
e del 24 aprile 2013 (II convocazione)**

Parte ordinaria – punto 1 all'ordine del giorno

Relazione illustrativa degli Amministratori

**Proposte di conferme di amministratori cooptati ai sensi dell'art. 2386
cod. civ. e deliberazioni conseguenti.**

- 1.1. Proposta di conferma dell'amministratore Ernesto Mauri.**
- 1.2. Proposta di conferma dell'amministratore Danilo Pellegrino.**

MONDADORI

Arnoldo Mondadori Editore SpA
Sede legale: Milano, Via Bianca di Savoia 12
Registro Imprese di Milano e Codice fiscale 07012130584
Capitale sociale Euro 64.079.168,40 i.v.

Assemblea degli Azionisti del 23/24 aprile 2013

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

Proposte di conferme di amministratori cooptati ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e deliberazioni conseguenti.

1.1. Proposta di conferma dell'amministratore Ernesto Mauri.

1.2. Proposta di conferma dell'amministratore Danilo Pellegrino.

Signori Azionisti,

nel corso dell'esercizio 2013 il consiglio di amministrazione, come già oggetto di informativa al mercato, ha nominato per cooptazione nella carica di amministratori, con deliberazioni approvate dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e verificata la sussistenza dei requisiti di onorabilità ed eleggibilità previsti dalla normativa vigente in capo agli amministratori di nuova nomina:

- in data 28 febbraio il dr. Danilo Pellegrino, in sostituzione dell'amministratore dimissionario dr. Roberto Briglia;

Il consiglio ha dato atto che il dr. Pellegrino è qualificabile come amministratore non esecutivo in quanto non titolare di incarichi direttivi o deleghe gestionali nell'ambito della Società.

- in data 20 marzo il dr. Ernesto Mauri, in sostituzione dell'ing. Maurizio Costa dimissionario dalle cariche di Vice Presidente, amministratore delegato e amministratore.

Il consiglio ha contestualmente attribuito al dr. Ernesto Mauri la carica di amministratore delegato.

In conformità alle disposizioni dell'art 2386 cod. civ. gli amministratori come sopra nominati per cooptazione rimarranno in carica fino alla prossima Assemblea e quindi fino all'Assemblea convocata per il 23 aprile 2013 (24 aprile in eventuale seconda convocazione).

L'Assemblea è conseguentemente chiamata ad assumere le deliberazioni di cui al punto 1 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea di confermare gli amministratori come sopra cooptati, con durata in carica coincidente con il residuo periodo del mandato dell'intero consiglio e con determinazione dell'emolumento annuo lordo spettante a ciascuno degli stessi in euro 10.000,00, importo corrispondente all'emolumento annuo determinato per ciascuno degli altri consiglieri in carica dall'Assemblea del 19 aprile 2012 in sede di nomina.

La documentazione inerente i profili professionali degli amministratori proposti è disponibile sul sito www.mondadori.it - Sezione Governance - ed è allegata alla presente Relazione.

In relazione alla previsione dell'art. 17, punto 6 dello statuto, alle nomine proposte non si applica il sistema del voto di lista, prevedendo la citata disposizione statutaria che la nomina assembleare di amministratori in sostituzione di amministratori cessati dalla carica, anche a seguito di cooptazione dei medesimi, è liberamente effettuata con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti ai sensi del D. Lgs. 58/1998.

Si rileva che nell'ambito del Consiglio di Amministrazione di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. sono attualmente individuabili 6 amministratori dotati dei sopra citati requisiti di indipendenza.

Vi proponiamo pertanto di assumere le seguenti deliberazioni.

“L'Assemblea ordinaria di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., esaminata la Relazione degli Amministratori,

delibera

- *di confermare in 14 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, così come determinato dall'Assemblea ordinaria del 19 aprile 2012;*

- *di confermare nella carica di Amministratori della Società, con durata in carica stabilita fino alla scadenza del mandato dell'intero consiglio di amministrazione e quindi fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014, i signori:*
 - *Ernesto Mauri , nato a Vimercate il 2 dicembre 1946,*
 - *Danilo Pellegrino, nato a Milano il 18 settembre 1957;*
- *di determinare in euro 10.000,00, sino a nuova deliberazione, l'emolumento annuo lordo complessivo spettante a ciascuno degli amministratori come sopra nominati.*

20 marzo 2013

Arnoldo Mondadori Editore SpA
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

(Marina Berlusconi)



Ernesto Mauri – nota biografica

Ernesto Mauri è Amministratore Delegato del Gruppo Mondadori dal marzo 2013 e Presidente di Mondadori France da agosto 2008.

Nato a Vimercate (MI), Ernesto Mauri è laureato in Economia e Commercio. Dopo una prima esperienza in una società di revisione, Mauri inizia la sua attività professionale nel mondo dell'editoria nel 1975 in Rusconi, di cui diventa Direttore Generale nel 1980. Nel 1991 entra in Mondadori in qualità di Direttore Generale della Divisione Periodici, per poi passare, nell'ottobre del 2000, al Gruppo Telecom, dove ricopre il ruolo di Amministratore Delegato di La7. Nel luglio del 2003 entra a far parte del Gruppo Cairo Communication, con la nomina di Amministratore Delegato di Giorgio Mondadori Editore e di Cairo Editore.

Mauri torna in Mondadori nel luglio 2007 come Direttore Generale di Mondadori France; nominato Presidente della stessa società nell'agosto 2008, nel novembre 2012 diventa Direttore Generale Periodici del Gruppo.

Danilo Pellegrino – nota biografica

Nato il 18 settembre 1957 a Milano, Danilo Pellegrino è Direttore Generale di Fininvest S.p.A.

Durante gli studi in Economia e commercio presso l'Università Cattolica di Milano, nel 1975 entra in Magneti Marelli S.p.A., società del Gruppo Fiat nella quale ha ricoperto varie posizioni, da Responsabile dell'Area Amministrativa sino a Responsabile del Controllo di Gestione. Dal 1988 è in Fininvest S.p.A., prima come Responsabile Budget e Reporting, dal 1999 come Direttore Amministrazione, Pianificazione e Controllo e dal 2003 come Direttore Generale.

Danilo Pellegrino è inoltre Presidente di Mediolanum Vita S.p.A. e Mediolanum Assicurazioni S.p.A., Presidente del Teatro Manzoni di Milano, Presidente di Alba Aerotrasporti, Consigliere di Fininvest S.p.A., Mediolanum S.p.A., Milan Entertainment, Milan Real Estate e di altre società del Gruppo Fininvest.

**Assemblea degli Azionisti
del 23 aprile 2013 (I convocazione)
e del 24 aprile 2013 (II convocazione)**

Parte ordinaria – punto 5 all’ordine del giorno

Relazione illustrativa degli Amministratori

Autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile.

MONDADORI



Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.
Sede Legale : Milano, Via Bianca di Savoia 12
Registro Imprese di Milano e Codice fiscale 07012130584
Capitale sociale Euro 64.079.168,40 i.v.

Assemblea degli Azionisti del 23/24 aprile 2013
Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile.

Signori Azionisti,

L'Assemblea del 19 aprile 2012 aveva deliberato, ai sensi dell'art. 2357 del codice civile e con durata stabilita fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012, l'autorizzazione all'acquisto di un numero massimo di 11.090.625 azioni proprie.

L'autorizzazione assembleare consentiva il raggiungimento del limite del 10% del capitale sociale, tenuto conto delle complessive n. 13.555.209 azioni già direttamente o indirettamente possedute dalla Società alla data della delibera.

Il prezzo unitario di acquisto era stato determinato con riferimento ad un importo non inferiore al prezzo ufficiale di Borsa del giorno precedente a quello dell'operazione di acquisto, diminuito del 20%, e non superiore al prezzo ufficiale di Borsa del giorno precedente a quello dell'operazione di acquisto, aumentato del 10%, ferma comunque l'applicazione delle condizioni regolate dall'art. 5 del Regolamento (CE) 2273/2003 in termini di prezzi e di volumi giornalieri di acquisto.

L'Assemblea del 19 aprile 2012 aveva inoltre autorizzato il Consiglio di Amministrazione a disporre delle azioni proprie acquistate o comunque in portafoglio alla società sulla base di un prezzo o valore unitario delle azioni oggetto di disposizione non inferiore all'80% del prezzo di riferimento del titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione.

In esecuzione della citata delibera sono state acquistate sul Mercato Telematico Azionario da Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. complessive n. 1.398.291 azioni proprie, corrispondenti allo 0,56% del capitale sociale. Gli acquisti sono stati effettuati, in termini di volumi giornalieri e di prezzi, in conformità alle disposizioni del regolamento CE n. 2273/2003.

Ad esito delle operazioni di cui sopra, alla data della presente relazione il numero di azioni proprie complessivamente detenute, direttamente o indirettamente, dalla società è pari a n. 14.953.500 corrispondente al 6,067% del capitale, di cui n. 10.436.014 direttamente in portafoglio ad Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. e n. 4.517.486 possedute dalla controllata Mondadori International S.p.A.

In considerazione della scadenza della precedente citata autorizzazione assembleare del 19 aprile 2012 ed al fine di mantenere in capo al consiglio di amministrazione la facoltà di cogliere eventuali opportunità di investimento o di operatività sulle azioni proprie, Vi proponiamo di rinnovare, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013 e comunque per un periodo massimo di 18 mesi dalla delibera, l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione ad acquistare azioni proprie e a disporre delle azioni proprie acquistate, secondo le modalità che seguono:

1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

Le motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie trovano fondamento, in linea con le precedenti autorizzazioni assembleari, nell'opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di:

- utilizzare le azioni proprie acquistate o già in portafoglio quale eventuale corrispettivo dell'acquisizione di partecipazioni nel quadro della politica di investimenti della società;
- utilizzare le azioni proprie acquistate o già in portafoglio a fronte dell'esercizio di diritti, anche di conversione, derivanti da strumenti finanziari emessi dalla società, da società controllate o da terzi;

- disporre eventualmente, ove ritenuto strategico per la società, di un'opportunità di investimento anche in relazione alla liquidità disponibile;
- disporre delle azioni proprie a fronte dell'esercizio delle opzioni per l'acquisto delle azioni stesse assegnate ai destinatari dei Piani di Stock Option istituiti dall'Assemblea degli Azionisti. In merito alle modalità applicabili ai Piani di Stock Option si rinvia ai documenti informativi pubblicati ai sensi dell'art. 84 bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 e disponibili sul sito www.mondadori.it.

2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione.

L'autorizzazione si riferisce all'acquisto di un numero massimo di azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 0,26 fino al raggiungimento - tenuto conto delle azioni proprie già detenute direttamente o indirettamente tramite società controllate alla data della delibera assembleare - del 10% dell'attuale capitale sociale, rappresentato da n. 24.645.834 di azioni ordinarie.

Nello specifico e con riferimento alla data della presente relazione, considerato che, come sopra indicato, la società detiene direttamente o indirettamente complessive n. 14.953.500 azioni proprie, corrispondente al 6,067% del capitale, l'autorizzazione si riferirebbe all'acquisto di fino ad ulteriori massime n. 9.692.334 azioni (3,933% del capitale).

Il numero massimo sopra indicato sarebbe da considerarsi corrispondentemente ridotto per effetto e nel caso di eventuali ulteriori acquisti effettuati in vigenza della precedente autorizzazione assembleare del 19 aprile 2012.

3. Ogni utile informazione ai fini di una compiuta valutazione del rispetto della disposizione prevista dall'articolo 2357, comma 3, del codice civile.

In relazione a quanto indicato al precedente punto 2 il numero massimo di azioni acquistabili in base all'autorizzazione assembleare proposta si riferisce al limite del 10% dell'attuale capitale sociale, tenuto anche conto delle azioni già in portafoglio e delle azioni possedute da società controllate da Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.

Conseguentemente non eccede, in conformità alle disposizioni dell'articolo 2357, comma 3, del codice civile, quale da ultimo riformulate con D.L. 10 febbraio 2009 convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, la quinta parte del capitale sociale.

4. Durata per la quale l'autorizzazione è richiesta.

La durata dell'autorizzazione all'acquisto è richiesta fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013 e comunque per un periodo non superiore ai 18 mesi successivi alla data della relativa delibera dell'Assemblea ordinaria, mentre la durata dell'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie è richiesta senza limiti temporali.

5. Il corrispettivo minimo e il corrispettivo massimo.

Il corrispettivo minimo e massimo di acquisto viene determinato sulla base dei medesimi criteri oggettivi di cui alla precedente autorizzazione e quindi per un prezzo unitario non inferiore al prezzo ufficiale di Borsa del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, diminuito del 20%, e non superiore al prezzo ufficiale di Borsa del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, aumentato del 10%. Si applicano comunque, in termini di prezzi di acquisto, le ulteriori condizioni di cui all'art. 5 del Regolamento CE 2273/2003 richiamate al successivo punto 6.

In relazione al disposto dell'art. 2357, comma 1, codice civile gli acquisti verranno comunque effettuati nei limiti della riserva disponibile "sovrapprezzo azioni" risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

6. Modalità attraverso le quali gli acquisti saranno effettuati.

Gli acquisti verranno effettuati, ai sensi dell'art. 132 del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 144 bis comma 1 lettera b) del Regolamento Consob n.11971/1999, sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte

di negoziazione in vendita, nonché in osservanza di ogni altra norma applicabile.

Gli acquisti verranno inoltre effettuati, in termini di definizione dei volumi e dei prezzi unitari, in conformità alle condizioni regolate dall'art. 5 del Regolamento (CE) 2273/2003 , ed in particolare:

- non verranno acquistate azioni ad un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente ed il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente sul mercato di acquisto;
- in termini di volumi, i quantitativi giornalieri di acquisto non eccederanno il 25% del volume medio giornaliero degli scambi del titolo Mondadori nei 20 giorni di negoziazioni precedenti le date di acquisto.

Gli atti di disposizione delle azioni proprie acquistate potranno avvenire sia mediante alienazione delle stesse sui mercati regolamentati o secondo le ulteriori modalità di negoziazione previste dalla normativa applicabile, sia quale corrispettivo dell'acquisizione di partecipazioni nel quadro della politica di investimenti della società, fermo restando che il prezzo o il valore unitario attribuito alle stesse non dovrà essere inferiore all'80% del prezzo di riferimento del titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione.

E' inoltre richiesta l'autorizzazione a disporre delle azioni proprie a fronte dell'esercizio di diritti, anche di conversione, derivanti da strumenti finanziari emessi dalla società o da terzi a un prezzo corrispondente al relativo prezzo di esercizio o di conversione.

Relativamente alle modalità di disposizione delle azioni proprie a fronte dell'esercizio di opzioni assegnate ai beneficiari dei Piani di Stock Option il prezzo corrisponderà ai relativi prezzi di esercizio delle opzioni.

Proposte di delibere

Signori Azionisti,

se concordate con le nostre proposte Vi invitiamo ad adottare le seguenti deliberazioni:

“l’Assemblea ordinaria di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,

vista la relazione del Consiglio di Amministrazione

delibera

- 1. di autorizzare, ai sensi dell’articolo 2357 del codice civile, l’acquisto di un numero massimo di azioni ordinarie del valore nominale unitario di euro 0,26 fino al raggiungimento - tenuto conto delle azioni proprie già detenute direttamente o indirettamente tramite società controllate alla data della presente delibera assembleare - del 10% dell’attuale capitale sociale, rappresentato da n. 24.645.834 di azioni ordinarie.*

Gli acquisti potranno essere effettuati, in una o più volte, ad un corrispettivo unitario minimo non inferiore al prezzo ufficiale di Borsa del giorno precedente l’operazione di acquisto, diminuito del 20%, e massimo non superiore al prezzo ufficiale di Borsa del giorno precedente l’operazione di acquisto aumentato del 10%. La definizione dei volumi e dei prezzi unitari di acquisto dovrà comunque avvenire secondo le condizioni regolate dall’art. 5 del Regolamento (CE) 2273/2003.

La durata della presente autorizzazione è stabilita fino all’assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013 e comunque per un periodo non superiore a 18 mesi dalla data della presente deliberazione;

- 2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all’Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro ed anche a mezzo di delegati, di procedere all’acquisto delle azioni alle condizioni sopra esposte, con la gradualità ritenuta opportuna nell’interesse della società, secondo le modalità consentite dalla vigente normativa e così, ai sensi dell’art. 144 bis, comma 1 lettera b), del regolamento Consob n. 11971/1999, sui mercati re-*

golamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;

- 3. di costituire quale riserva indisponibile ai sensi dell'art. 2357-ter, ultimo comma codice civile, parte della riserva sovrapprezzo azioni per importo corrispondente agli acquisti effettuati;*
- 4. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il Presidente e l'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro ed anche a mezzo di delegati, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter codice civile, possano disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti, delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera o comunque in portafoglio alla società, sia mediante alienazione delle stesse sui mercati regolamentati o secondo le ulteriori modalità di negoziazione previste dalla normativa applicabile, sia quale corrispettivo dell'acquisizione di partecipazioni nel quadro della politica di investimenti della società, sia a fronte dell'esercizio di diritti, anche di conversione, relativi a strumenti finanziari emessi dalla società o da terzi, attribuendo agli stessi amministratori la facoltà di stabilire di volta in volta, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, termini, modalità e condizioni che riterranno più opportuni. Il prezzo o il valore unitario attribuito alle azioni oggetto di disposizione non dovrà essere inferiore all'80% del prezzo di riferimento del titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione, ovvero, relativamente agli atti di disposizione a fronte dell'esercizio di diritti, anche di conversione, relativi a strumenti finanziari emessi dalla società o da terzi, dovrà corrispondere al relativo prezzo di esercizio o di conversione. L'autorizzazione di cui al presente punto è accordata senza limiti temporali;*
- 5. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il Presidente e l'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro ed anche a mezzo di de-*

legati, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del codice civile, possano disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti, delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera, o comunque già in portafoglio della Società, a fronte dell'esercizio di opzioni per l'acquisto delle azioni stesse assegnate o da assegnare ai destinatari dei Piani di Stock Option istituiti dall'assemblea degli azionisti, a prezzi corrispondenti ai prezzi di esercizio delle opzioni stabiliti con le modalità di cui ai relativi regolamenti.

L'autorizzazione di cui al presente punto è accordata senza limiti temporali."

20 marzo 2013

Arnoldo Mondadori Editore SpA
per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Marina Berlusconi


**Assemblea degli Azionisti
del 23 aprile 2013 (I convocazione)
e del 24 aprile 2013 (II convocazione)**

Parte straordinaria – punto 1 all’ordine del giorno

Relazione illustrativa degli Amministratori

Modifica degli articoli 6, 9, 11, 12, 16, 17, 27 e 29 dello statuto sociale anche in relazione alle modifiche ed integrazioni di cui al D. Lgs. 18 giugno 2012 n. 91 delle norme di attuazione della Direttiva 2007/36/CE relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate ed alle disposizioni della Legge n. 120/2011 in materia di parità di accesso agli organi amministrativi e di controllo delle società quotate; deliberazioni e mandati inerenti e conseguenti.

MONDADORI



Arnoldo Mondadori Editore SpA
Sede legale: Milano, Via Bianca di Savoia 12
Registro Imprese di Milano e Codice fiscale 07012130584
Capitale sociale Euro 64.079.168,40 i.v.

Assemblea degli Azionisti del 23/24 aprile 2013
parte straordinaria

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

Modifica degli articoli 6, 9, 11, 12, 16, 17, 27 e 29 dello statuto sociale anche in relazione alle modifiche ed integrazioni di cui al D. Lgs. 18 giugno 2012 n. 91 delle norme di attuazione della Direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate ed alle disposizioni della Legge n. 120/2011 in materia di parità di accesso agli organi amministrativi e di controllo delle società quotate; deliberazioni e mandati inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in assemblea straordinaria per deliberare in merito a proposte di modifica di alcune disposizioni dello Statuto sociale di Arnoldo Mondadori Editore SpA.

Motivazioni e illustrazione delle modifiche dello Statuto proposte

Le proposte - rinviando comunque al successivo prospetto per i raffronti specifici dei testi vigenti e dei testi delle modifiche proposte, con le relative motivazioni - derivano sostanzialmente, oltre che da alcuni adattamenti meramente terminologici a sopravvenute disposizioni normative (riferibili in particolare all'art. 6, comma 3, e all'art. 29, comma 2), dalla necessità di recepire in statuto le nuove norme di legge derivanti:

- *dalle modifiche ed integrazioni, di cui al D. Lgs. 18 giugno 2012 n. 91, di alcune norme di attuazione della Direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (cd. Direttiva "Shareholders' Rights").*

In particolare le modifiche da recepire in Statuto derivano:

- dalla modifica dell'art. 126-*bis* del TUF con l'inserimento della facoltà, da parte dei soci che rappresentino anche congiuntamente almeno il 2,5% del capitale sociale, di presentare anche proposte di deliberazione su materie

- già all'ordine del giorno, oltre alla già prevista facoltà di integrazione dell'ordine del giorno medesimo;
- dalla modifica del comma 6 dell'art. 135-*novies* del TUF, in materia di conferimento della delega assembleare anche tramite documento informatico sottoscritto in forma elettronica;
 - dalla nuova formulazione del comma 2 dell'art. 126 del TUF, in ordine alla facoltà di prevedere in statuto la possibilità di convocazioni successive alla prima, in alternativa all'unica convocazione;
 - dalle disposizioni della Legge 12 luglio 2011 n. 120 relative alle modifiche del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 concernenti la parità di accesso agli organi amministrativi e di controllo delle società quotate (in particolare inserimento del comma 1-ter all'art. 147-ter e del comma 1-bis all'art. 148).

Tale normativa, in vigore dal 12 agosto 2011 ed applicabile a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e di controllo successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore stessa, ha introdotto nel nostro ordinamento il principio della parità di genere nell'accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società quotate in mercati regolamentati.

In applicazione della nuova disciplina almeno un terzo dei componenti degli organi sociali di tali società deve essere espressione del "genere meno rappresentato". Per il primo mandato in applicazione della legge è tuttavia prevista una quota di rappresentanza pari ad almeno un quinto.

Relativamente ad Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. la Legge 120/2011 vedrà la sua prima applicazione a decorrere dal rinnovo degli organi sociali da effettuarsi in occasione dell'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014, rilevandosi peraltro che l'attuale consiglio di amministrazione prevede già una rappresentanza del "genere meno rappresentato" pari ad un quinto.

Il recepimento delle disposizioni descritte comporta l'adozione delle modifiche, di seguito illustrate, degli articoli 17 e 27 dello statuto, riguardanti le modalità di nomina, attraverso il sistema del voto di lista, rispettivamente del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale. In particolare sono previste modalità di composizione delle liste e di riparto dei voti tali da garantire la composizione degli organi in conformità alle descritte disposizioni di legge.

Prospetto di raffronto

Di seguito, quale parte integrante della presente Relazione, è riportata l'esposizione a confronto degli articoli dello Statuto dei quali si propongono le modifiche nel testo vigente e nel testo proposto con l'indicazione dei relativi commenti e motivazioni.

STATUTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE	COMMENTI
<p>Capo II. CAPITALE SOCIALE Articolo 6</p> <p>1. Il capitale è di euro 64.079.168,40 (sessantaquattromilionisettantanovemilacentosessantotto virgola quaranta) diviso in n. 246.458.340 (duecentoquarantaseimilioniquattrocentocinquantottomilatrecentoquaranta) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,26 (zero virgola ventisei) ciascuna.</p> <p>2. Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in danaro, di beni in natura e di crediti.</p> <p>3. Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento di capitale, questo può essere aumentato con conferimenti in danaro e con esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della Società incaricata della revisione contabile. La deliberazione di cui al presente comma è assunta con i quorum di cui agli articoli 2368 e 2369 del codice civile.</p> <p>4. Salvo quanto disposto dall'articolo 2441, ottavo comma del codice civile, l'Assemblea, a servizio dei piani di stock option e con deliberazione approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in Assemblea di convocazione successiva alla prima, può deliberare l'aumento del capitale sociale entro il limite massimo del 5% del capitale preesistente, con esclusione del diritto di opzione e con facoltà di determinare il prezzo di sottoscrizione con sconti rispetto al prezzo medio di borsa, purchè parametrato ad indici oggettivi previsti dai piani di stock option stessi. Il valore minimo di sottoscrizione di ciascuna azione non deve essere comunque inferiore al maggiore fra la quota proporzionale del patrimonio netto contabile e il valore nominale.</p>	<p>Capo II. CAPITALE SOCIALE Articolo 6</p> <p>1. invariato</p> <p>2. invariato</p> <p>3. Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento di capitale, questo può essere aumentato con conferimenti in danaro e con esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dal revisore legale o dalla società di revisione legale. La deliberazione di cui al presente comma è assunta con i quorum di cui agli articoli 2368 e 2369 del codice civile.</p> <p>4. invariato</p>	<p>Modifica esclusivamente terminologica che tiene conto della nuova dizione dell'art. 2441 codice civile come modificato dall'art. 37 del TU della revisione n. 39/2010.</p> <p>"Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati lo statuto può altresì escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dal revisore legale o dalla società di revisione legale."</p>

<p>5. L'Assemblea può delegare le deliberazioni di cui ai precedenti commi al Consiglio di Amministrazione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2443 del codice civile.</p> <p>6. L'assemblea straordinaria del 29 aprile 2009 ha deliberato:</p> <p>a) di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà al Consiglio di Amministrazione di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo massimo di nominali euro 78.000.000 (settantotto milioni) mediante emissione di azioni con facoltà per gli amministratori di stabilire, di volta in volta, il prezzo di emissione, compreso il sovrapprezzo, delle azioni stesse, il godimento, l'eventuale destinazione dell'aumento del capitale sociale al servizio della conversione di obbligazioni emesse anche da terzi, sia in Italia sia all'estero, o di warrant;</p> <p>b) fatta salva, nei limiti di importo di cui al successivo art. 23 comma 2, la competenza del consiglio di amministrazione di cui all'art. 2410 cod. civ. in merito all'emissione di obbligazioni non convertibili, di attribuire al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2420 ter del Codice Civile, la facoltà di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili in azioni con correlato aumento del capitale sociale, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo che, tenuto conto delle obbligazioni in circolazione alla data della deliberazione di ciascuna emissione, non ecceda i limiti di volta in volta consentiti ai sensi di legge e non ecceda, comunque, l'importo massimo di nominali euro 260.000.000 (duecentosessantamiliardi), determinandone modalità, termini, condizioni ed il relativo regolamento.</p>	<p>5. Invariato</p> <p>6. invariato</p>	
<p style="text-align: center;">Capo III ASSEMBLEA Articolo 9</p> <p>1. L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale od altrove, purché in Italia.</p> <p>2. L'assemblea è convocata mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet della società nei termini di legge e con altre modalità previste dalla disciplina regolamentare applicabile.</p> <p>L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare e le altre</p>	<p>1. Articolo 9</p> <p>2. invariato</p> <p>invariato</p>	

<p>informazioni richieste da disposizioni normative e regolamentari pro-tempore vigenti.</p> <p>3. Nel caso di convocazione dell'assemblea su richiesta dei soci la relazione sulle proposte concernenti le materie da trattare è predisposta dai soci che richiedono la convocazione dell'assemblea.</p> <p>L'eventuale richiesta da parte dei soci, ai sensi di legge, di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea deve essere presentata per iscritto e i soci che richiedono l'integrazione devono predisporre una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione.</p> <p>4 Qualora sia previsto nell'avviso di convocazione, l'esercizio del diritto di intervento e di voto può avvenire in via elettronica, con le modalità previste dalla disciplina normativa e regolamentare vigente.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 11</p> <p>1. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata dalla comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, sulla base delle proprie scritture contabili relative al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rileveranno ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.</p> <p>La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione ovvero entro il diverso termine stabilito dalle applicabili disposizioni regolamentari.</p> <p>Resta ferma la legittimazione all'intervento in assemblea ed all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini indicati nel presente articolo, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 12</p> <p>1. I soggetti legittimati all'intervento in assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi di legge.</p> <p>2. La delega può essere conferita anche in via elettronica con le modalità stabilite</p>	<p>3. E' fatta salva la facoltà degli azionisti di richiedere, ai sensi e con le modalità di legge, la convocazione e/o l'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea nonché di presentare proposte di deliberazione anche su materie già all'ordine del giorno.</p> <p>4. invariato</p> <p style="text-align: center;">Articolo 11</p> <p>1. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata dalla comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, sulla base delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.</p> <p style="text-align: center;">invariato</p> <p style="text-align: center;">invariato</p> <p style="text-align: center;">Articolo 12 invariato</p> <p>2. La delega può essere conferita anche con documento informatico sottoscritto in</p>	<p>Modifica richiesta dal nuovo art. 126-bis del TUF che prevede anche la facoltà di presentazione da parte dei soci di proposte di deliberazione su argomenti già all'ordine del giorno.</p> <p>Integrazioni opportune a seguito di nuove specifiche introdotte nell'art. 83-sexies del TUF.</p> <p>Modifica conseguente</p>
--	---	---

<p>dal regolamento del Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 135-novies, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998. In tal caso la notifica elettronica della delega potrà essere effettuata, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della società ovvero mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società.</p>	<p>forma elettronica ai sensi dell'art. 135-novies, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998 e sue disposizioni attuative. La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società ovvero mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società.</p>	<p>alla variazione del comma 6 dell'art. 135-novies del TUF: "6. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le società' indicano nello statuto almeno una modalità' di notifica elettronica della delega."</p>
<p>3. Il Consiglio di Amministrazione può designare per ciascuna assemblea, facendone menzione nel relativo avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.</p>	<p>3. Il Consiglio di Amministrazione può designare per ciascuna assemblea, facendone menzione nel relativo avviso di convocazione, un soggetto al quale gli azionisti possono conferire, con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.</p>	<p>Modifica terminologica conseguente alla variazione del comma 1 dell'art. 135-undecies del TUF: "le parole: "la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione," sono sostituite dalle seguenti: "la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima,"</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 16</p> <p>1. Le assemblee ordinaria e straordinaria prevedono di norma il ricorso a convocazioni successive alla prima; il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che le assemblee ordinaria e/o straordinaria si tengano in un'unica convocazione.</p> <p>2. Per la costituzione e le deliberazioni delle assemblee, tanto ordinarie quanto straordinarie, sia in prima come nelle successive convocazioni sia nel caso di unica convocazione, si applicano le disposizioni di legge.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 16</p> <p>1. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata, a scelta del Consiglio di Amministrazione, in unica convocazione, ai sensi dell'art. 2369, comma 1, del codice civile, oppure in più convocazioni, ai sensi dell'art. 2369, commi 2 e seguenti del codice civile. Qualora nell'avviso di convocazione non siano indicate le convocazioni successive alla prima, l'assemblea si intende convocata in unica convocazione ai sensi dell'art. 2369, comma 1 del codice civile</p> <p>2.</p>	<p>Modifica conseguente alla nuova disposizione dell'art 126 del TUF che, qualora previsto statutariamente, consente modalità alternative di convocazione dell'assemblea in unica ovvero in più convocazioni.</p>
<p>Capo IV CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Articolo 17</p> <p>1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a quindici amministratori, i quali devono possedere i requisiti previsti dalla normativa primaria e secondaria <i>pro tempore</i> vigente e sono rieleggibili.</p> <p>2. L'Assemblea, prima di procedere alla</p>	<p>Capo IV CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Articolo 17</p> <p>1. invariato</p> <p>2.</p>	

<p>loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata in carica nel rispetto dei limiti temporali di legge.</p> <p>3. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste, nelle quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore a quindici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.</p> <p>Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti cui spetta il diritto di voto che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale, sottoscritto alla data di presentazione della lista, stabilita e pubblicata dalla Consob ai sensi del regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (di seguito anche "Regolamento Emittenti").</p> <p>La titolarità della percentuale del capitale sociale è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data.</p> <p>La relativa attestazione o certificazione può essere comunicata o prodotta anche successivamente al deposito della lista purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.</p> <p>La Società consente agli azionisti che intendono presentare le liste di effettuare il deposito tramite almeno un mezzo di comunicazione a distanza, secondo le modalità che renderà note nell'avviso di convocazione dell'Assemblea e che consentono l'identificazione degli azionisti che procedono al deposito.</p> <p>La quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione viene indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina di tale organo.</p> <p>Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo - per esso intendendosi il controllante, le</p>	<p>3.</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p>	
---	---	--

<p>società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e gli azionisti che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 D. Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.</p> <p>Ogni lista che contenga un numero di candidati non superiore a sette deve prevedere ed identificare almeno un candidato avente i requisiti richiesti dal Decreto Legislativo n. 58/1998 per gli amministratori indipendenti di società quotate (d'ora innanzi anche "Amministratori Indipendenti ai sensi del D. Lgs. 58/1998" o "Amministratore Indipendente ai sensi del D. Lgs. 58/1998").</p> <p>Ogni lista che contenga un numero di candidati superiore a sette deve prevedere ed identificare almeno due candidati aventi i requisiti richiesti per gli Amministratori Indipendenti ai sensi del D. Lgs. 58/1998.</p> <p>Le liste sono depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata in prima o unica convocazione per deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con altre modalità previste dalle applicabili disposizioni regolamentari almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.</p> <p>Le liste sono corredate:</p> <p>a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.</p> <p>b) di una dichiarazione degli azionisti che</p>	<p>Al fine di assicurare l'equilibrio tra generi in conformità alla disciplina pro tempore vigente, ogni lista che contenga un numero di candidati pari o superiore a tre deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i generi, in modo che al genere meno rappresentato appartengano almeno un terzo, arrotondato per eccesso in caso di numero frazionario, dei candidati in essa contenuti. In sede di prima applicazione, la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto, arrotondata per eccesso in caso di numero frazionario.</p> <p>invariato</p>	<p>Modalità di composizione delle liste conformi alle disposizioni della Legge n. 120/2011 in materia di "parità di accesso".</p>
--	--	---

<p>amministratore il candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.</p> <p>Pertanto, qualora il suddetto candidato non abbia ottenuto il quoziente necessario per essere eletto, non risulterà eletto il candidato che ha ottenuto il quoziente più basso tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ed il consiglio verrà completato con la nomina del candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>Al candidato elencato al primo posto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Nel caso in cui per completare l'intero Consiglio di Amministrazione più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.</p> <p>Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottiene la maggioranza semplice dei voti.</p> <p>Qualora così procedendo, in presenza di un nominando Consiglio di Amministrazione composto rispettivamente fino a sette o da più di sette membri, non risultino rispettivamente eletti almeno uno o due amministratori in possesso dei requisiti richiesti dal Decreto Legislativo n. 58/1998 per gli amministratori indipendenti di società quotate, si procederà come segue:</p> <p>a) in caso di Consiglio di Amministrazione composto fino a sette membri, il candidato che risulterebbe eletto per ultimo in base al quoziente progressivo e tratto dalla prima lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, è sostituito dal primo candidato che ha ottenuto il quoziente progressivo inferiore, dotato dei</p>		
---	--	--

<p>di Amministrazione. Qualora così procedendo, in presenza di un nominando Consiglio di Amministrazione composto rispettivamente fino a sette o da più di sette membri, non risulti rispettivamente eletto uno o due amministratori in possesso dei requisiti richiesti dal Decreto Legislativo n. 58/1998 per gli amministratori indipendenti di società quotate, il candidato o i due candidati che risulterebbero eletti per ultimi in base all'ordine progressivo della lista e tratti dall'unica lista presentata sono sostituiti, rispettivamente, dal primo o dai primi due candidati di ordine progressivo inferiore dotati dei citati requisiti ed indicati nella medesima lista.</p> <p>5. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.</p> <p>6. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla loro sostituzione mediante cooptazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386 del codice civile, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti ai sensi del D. Lgs. 58/1998.</p> <p>La nomina assembleare di amministratori in sostituzione di amministratori cessati dalla carica, anche in seguito a cooptazione dei medesimi, è liberamente effettuata con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti ai sensi del D. Lgs. 58/1998.</p>	<p>Qualora così procedendo, in presenza di un nominando Consiglio di Amministrazione non risultino rispettate le disposizioni pro tempore vigenti in materia di amministratori indipendenti e/o di equilibrio tra generi, si procederà <i>mutatis mutandis</i> come sopra descritto al comma 3. che precede del presente articolo.</p> <p>5. invariato</p> <p>6. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla loro sostituzione mediante cooptazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386 del codice civile, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti ai sensi del D. Lgs. 58/1998 e le disposizioni pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra generi.</p> <p>La nomina assembleare di amministratori in sostituzione di amministratori cessati dalla carica, anche in seguito a cooptazione dei medesimi, è liberamente effettuata con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti ai sensi del D. Lgs. 58/1998 e le disposizioni pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra generi.</p>	<p>Introduzione di modalità di sostituzione degli amministratori eventualmente cessati riferibili anche alle disposizioni della Legge n. 120/2011.</p>
<p>Capo V. COLLEGIO SINDACALE Articolo 27</p> <p>1. L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale, composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, che restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.</p>	<p>Capo V. COLLEGIO SINDACALE Articolo 27</p> <p>1. L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale, composto di tre sindaci effettivi e tre supplenti, che restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La composizione del Collegio</p>	<p>Integrazione da due a tre del numero dei sindaci supplenti finalizzata ad agevolare le modalità di eventuali subentri integrali e la composizione del Collegio conforme alle disposizioni della Legge</p>

<p>Tutti i sindaci devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.</p> <p>I sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di cui alle previsioni di legge e regolamentari vigenti ed il Consiglio di Amministrazione ne accerta la sussistenza.</p> <p>2. La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate da soci, con la procedura qui di seguito prevista. Le liste contengono un numero di candidati elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Ogni lista deve contenere l'indicazione di almeno un sindaco effettivo e un sindaco supplente.</p> <p>3. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti cui spetta il diritto di voto che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale sottoscritto alla data di presentazione della lista stabilita o richiamata e pubblicata dalla Consob per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del consiglio di amministrazione ai sensi del Regolamento Emittenti.</p> <p>La titolarità della percentuale del capitale sociale è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data.</p> <p>La relativa attestazione o certificazione può essere comunicata o prodotta</p>	<p>sindacale di cui alla presente disposizione si applica dalla prima nomina successiva all'adozione della medesima</p> <p>invariato</p> <p>2. invariato</p> <p>invariato</p> <p>Al fine di assicurare l'equilibrio tra generi in conformità alla disciplina pro tempore vigente, ogni lista che contenga un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i generi, in modo che al genere meno rappresentato appartengano almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e uno alla carica di sindaco supplente.</p> <p>3. invariato</p>	<p>n. 120/2011.</p> <p>Modalità di composizione delle liste conformi alle disposizioni della Legge n. 120/2011 in materia di "parità di accesso".</p>
---	--	---

<p>anche successivamente al deposito della lista purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.</p> <p>La Società consente agli azionisti che intendono presentare le liste di effettuare il deposito tramite almeno un mezzo di comunicazione a distanza, secondo le modalità che renderà note nell'avviso di convocazione dell'Assemblea e che consentono l'identificazione degli azionisti che procedono al deposito.</p> <p>La quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Collegio Sindacale viene indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina di tale organo.</p> <p>Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo - per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e gli azionisti che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 D. lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.</p> <p>4. Le liste sono depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata in prima o unica convocazione per deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con altre modalità previste dalle applicabili disposizioni regolamentari almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.</p> <p>Le liste sono corredate:</p> <p>a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;</p> <p>b) di una dichiarazione degli azionisti che hanno presentato la lista e diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o la presenza di rapporti di collegamento con questi</p>	<p>4.</p>	<p>invariato</p>
---	-----------	------------------

<p>ultimi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 144-quinquies, primo comma, del Regolamento Emittenti");</p> <p>c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto e della loro accettazione della candidatura.</p> <p>Non possono essere eletti sindaci coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente.</p> <p>5. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine dei venticinque giorni antecedenti quello fissato per l'assemblea in prima o unica convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da azionisti che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-quinquies Regolamento Emittenti, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia di cui al comma 3 che precede, è ridotta alla metà.</p> <p>6. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono non vengono sottoposte a votazione.</p> <p>7. Il Presidente dell'assemblea, prima di aprire la votazione, richiama le eventuali dichiarazioni di cui alla lettera b) che precede, ed invita gli intervenuti in assemblea, che non hanno depositato o concorso a depositare delle liste, a dichiarare eventuali rapporti di collegamento come sopra definiti.</p> <p>Qualora un soggetto che risulti collegato ad uno o più azionisti di riferimento abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco.</p> <p>8. All'elezione dei sindaci si procede come segue:</p> <p>a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente;</p> <p>b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti e che, ai sensi della disciplina anche</p>	<p>5.</p> <p style="text-align: center;">invariato</p> <p>6.</p> <p style="text-align: center;">Invariato</p> <p>7.</p> <p style="text-align: center;">invariato</p> <p>8. All'elezione dei sindaci si procede come segue:</p> <p>a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi e due sindaci supplenti;</p>	
--	---	--

<p>regolamentare vigente, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente.</p> <p>Nell'ipotesi che più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.</p> <p>9. E' eletto alla carica di Presidente del Collegio Sindacale il candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>10. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 e seguenti del codice civile, risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.</p> <p>11. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.</p> <p>12. Qualora siano state presentate più liste, in caso di sostituzione di un sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.</p>	<p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>Qualora ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra la composizione del Collegio Sindacale per ciò che attiene ai sindaci effettivi non sia conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo in cui i candidati risultano elencati nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>9.</p> <p>invariato</p> <p>10. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 e seguenti del codice civile, risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.</p> <p>11. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge e nel rispetto delle disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio tra generi.</p> <p>12. In caso di sostituzione di un sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, purché siano rispettate le disposizioni di volta in</p>	<p>Modalità di riparto/sostituzioni dei candidati indicati nelle liste idonee a consentire la composizione del collegio sindacale conforme alle disposizioni della Legge n. 120/2011.</p>
--	--	---

<p>Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente, il supplente subentrante assume anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale.</p> <p>Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire o, in subordine, fra i candidati collocati nelle eventuali ulteriori liste di minoranza.</p> <p>In mancanza di candidati della o delle liste di minoranza la nomina avviene mediante la votazione di una o più liste, composte da un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere, presentate prima dell'assemblea con l'osservanza delle disposizioni dettate nel presente articolo per la nomina del collegio sindacale, fermo restando che non potranno essere presentate liste (e se presentate saranno prive di effetto) da parte dei soci di riferimento e dei soci ad essi collegati, come definiti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Risulteranno eletti i candidati compresi nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>In mancanza di liste presentate nell'osservanza di quanto sopra, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista.</p> <p>13. In ogni ipotesi di sostituzione del Presidente il sindaco subentrante assume anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale.</p> <p>14. L'Assemblea determina il compenso</p>	<p>volta applicabili in materia di equilibrio tra generi; qualora ciò non fosse, si procederà nell'ordine ad uno slittamento di soggetti appartenenti alla medesima lista del sindaco cessato o, in subordine, appartenenti alle eventuali ulteriori liste di minoranza sulla base dei voti ricevuti.</p> <p>Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede, nel rispetto delle disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio tra generi, come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire o, in subordine, fra i candidati collocati nelle eventuali ulteriori liste di minoranza.</p> <p>In mancanza di candidati della o delle liste di minoranza e qualora non siano rispettate le disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio tra generi, la nomina avviene mediante la votazione di una o più liste, composte da un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere, presentate prima dell'assemblea con l'osservanza delle disposizioni dettate nel presente articolo per la nomina del Collegio Sindacale, fermo restando che non potranno essere presentate liste (e se presentate saranno prive di effetto) da parte degli azionisti di riferimento e degli azionisti ad essi collegati, come definiti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Risulteranno eletti i candidati compresi nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>In mancanza di liste presentate nell'osservanza di quanto sopra e nel rispetto delle disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio tra generi, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista.</p> <p>13 invariato</p> <p>14.</p>	
---	---	--

<p>spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.</p> <p>15. I poteri ed i doveri dei sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.</p> <p>16. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione stessa.</p>	<p>invariato</p> <p>15. invariato</p> <p>16. invariato</p>	
<p>Capo VII. BILANCIO E UTILI Articolo 29</p> <p>1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>2. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo redige il bilancio di esercizio a norma di legge.</p>	<p>Capo VII. BILANCIO E UTILI Articolo 29</p> <p>1. invariato</p> <p>2. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, fermo quanto previsto al precedente articolo 10, la Società mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio nonché il bilancio consolidato, ove redatto, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5 del D.Lgs. n. 58/1998.</p>	<p>Modifica opportuna a seguito della già avvenuta modifica dell'art 154-ter del TUF.</p>

Diritto di recesso

Le modifiche statutarie proposte non configurano la ricorrenza del diritto di recesso previsto dalle norme vigenti.

Proposte di delibere

Tenuto conto di quanto sopra esposto, sottoponiamo alla Vostra approvazione le modifiche statutarie, riepilogate nel prospetto allegato quale parte integrante della presente relazione, che pone a raffronto l'attuale testo dello statuto e le modifiche proposte sulla base delle motivazioni sopra indicate e vi invitiamo ad assumere le seguenti deliberazioni:

"L'Assemblea straordinaria della Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione

delibera

- *di modificare gli articoli 6, 9, 11, 12, 16, 17, 27 e 29 dello Statuto sociale in conformità al testo proposto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'assemblea straordinaria, allegata al verbale quale sua parte integrante e sostanziale;*
- *di dare mandato al Consiglio di amministrazione e, per esso, ai legali rappresentanti pro-tempore in via tra loro disgiunta, per procedere all'iscrizione presso il Registro delle Imprese le presenti delibere ed il testo adottato dello statuto sociale, con facoltà di apportarvi le modifiche non sostanziali eventualmente richieste."*

20 marzo 2013

Arnoldo Mondadori Editore SpA
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

(Marina Berlusconi)

Handwritten signature of Marina Berlusconi in black ink.